

**ALLEGATO A): AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO**

REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

PF ECONOMIA ITTICA

Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020

Priorità del FEAMP	1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sottomisura	MISURA 1.41 - art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 -Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari-
Finalità	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci
Beneficiari	Proprietari di imbarcazioni da pesca
Dotazione finanziaria assegnata	Euro 207.715,77
Scadenza per la presentazione delle domande	45 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale
Responsabile del procedimento	Dott. Vittorio Marchesiello Tel. 0718063784 e-mail: vittorio.marchesiello@regione.marche.it

SOMMARIO

1	FINALITA' DELLA MISURA E DELL'AVVISO.....	5
2	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
3	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
3.1	Soggetti ammissibili a cofinanziamento	5
3.2	Criteria di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente.....	5
3.3	Criteria di ammissibilità relativi all'operazione	5
4	INTERVENTI AMMISSIBILI	6
5	SPESE AMMISSIBILI	7
6	SPESE NON AMMISSIBILI.....	8
7	TERMINI.....	9
8	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	10
9	INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO.....	10
10	CRITERI DI SELEZIONE.....	10
11	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	12
12	PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE, DI SELEZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI.....	14
13	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	15
14	VARIANTI	16
15	PROROGHE	16
16	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI.....	17
17	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	17
18	AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ	17
19	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	18
20	CONTROLLI.....	19
21	REVOCA E DECADENZA.....	19
22	PROCEDIMENTO DI REVOCA E RECUPERO	19
23	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 119 DEL REG. (UE) N. 508/2014 E COMUNICAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2016.....	20
24	DISPOSIZIONI FINALI.....	20
24.1	Punti di contatto.....	20
24.2	Trattamento dei dati personali	20
24.3	Ricorsi.....	21
24.4	Norma residuale	21
25	ALLEGATI.....	21

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8452 del 25/11/2015, che approva il “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009 del Consiglio nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Programma operativo FEAMP 2014-2020 per il settore pesca in Italia–versione novembre 2015; MIPAF -Linee Guida art. 68) lettere b-c-d-e-g reg 508/2014 D.D. n. 23460 del 18/11/2015;
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome
- Atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020; dell’Autorità di Gestione- Versione 9 del 5/11/2018;
- DDPF n. 75 del 14/07/2016 della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne PO FEAMP Manuale delle procedure e dei controlli –disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio 2014/2020 e s.m.i.;
- DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”;

- DGR 911 del 2/07/2018 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 2014/2020 - Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017: seconda rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;
- DGR n. 410 del 8/04/2019 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 2014/2020 -Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018: terza rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;
- DGR n. 774 del 22/06/2020 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 2014/2020-Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018 e410/2019: quarta rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;
- DGR n. 1674 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento” e s.m.i.;
- DGR n. 1675 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023” e s.m.i.;
- Legge regionale 31/12/2020, n. 53 “Legge regionale Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- Legge regionale 31/12/2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- DGR n. 1072 del 06/09/2021 Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2021-2023 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- DGR n. 1102 del 20/09/2021 “PO FEAMP 2014-2020 – Reg. (UE) n. 508/2014 - Misura 1.41, par. 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici- Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari - Linee di indirizzo per l’emanazione dell’avviso pubblico”.

1 FINALITA' DELLA MISURA E DELL'AVVISO

La misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 508/2014, è diretta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari.

2 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura si applica all'intero territorio regionale. Sono considerati ammissibili al regime contributivo gli interventi localizzati nel territorio della Regione Marche, con l'esclusione delle acque interne.

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o operativa nella Regione Marche. Il requisito della sede operativa può essere dimostrato tramite l'iscrizione dell'imbarcazione ad uno dei compartimenti marittimi marchigiani o tramite la dichiarazione di porto base (DM 17/04/2017, art.2, comma 1, lettera h) in uno dei porti marchigiani.

3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Nelle sezioni che seguono si illustrano i requisiti di ordine generale e i criteri di ammissibilità specifici per la presentazione delle domande di contributo.

3.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento

Proprietari di imbarcazioni da pesca che esercitano professionalmente (in forma singola, associata o societaria) l'attività di pesca marittima professionale o le relative attività connesse.

3.2 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

I soggetti richiedenti il sostegno FEAMP, di cui al precedente paragrafo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- b. il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- c. il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e secondo quanto ulteriormente specificato nei reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
- d. il richiedente non è inadempiente all'obbligo di restituire precedenti contributi concessi in seguito a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, relative al programma FEP 2007/2013 e FEAMP 2014/2020.

3.3 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

- a. L'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- b. l'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Di conseguenza, in base alla relazione pubblicata nel sito del MiPAAF (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17190>), con riferimento alla tabella 14 ed alla GSA 17, non sono ammissibili al sostegno le imbarcazioni appartenenti a segmenti di flotta per i quali l'indice SHI sia risultato maggiore di 1 per almeno due degli ultimi tre anni, come riassunto nella tabella seguente:

Sistema di pesca	classe di lunghezza (LFT)
Strascico (DTS)	12÷18
Strascico (DTS)	18÷24
Strascico (DTS)	24÷40
Circuizione (PS)	12÷18
Circuizione (PS)	24÷40
Rapido (TBB)	12÷18
Rapido (TBB)	18÷24
Rapido (TBB)	24÷40
Volante (TM)	12÷18
Volante (TM)	18÷24
Volante (TM)	24÷40

- c. Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "Certificazione della potenza del motore";
- d. per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
- e. l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- f. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014/2020;
- g. il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione.

4 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari:

- a) pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale;
- b) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale;
- c) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale.

La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 - "certificazione della potenza del motore".

In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammmodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione (tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno).

Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

5 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle tipologie d'investimento previste al paragrafo precedente, le spese risulteranno ammissibili se finalizzate ad un insieme di opere funzionalmente organizzate (lotto funzionale) in un progetto dal soggetto richiedente.

Sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo precedente, che rispettino le norme in materia di ammissibilità della spesa previste dai regolamenti comunitari di settore, dal Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 e dalle disposizioni vincolanti discendenti, tra cui in primo luogo le *Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020*. Per il dettaglio delle condizioni di ammissibilità e per quanto attiene alle modalità di compilazione delle fatture e di pagamento delle medesime si rinvia all'allegato A.1 al presente Bando.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio: acquisto di macchinari e attrezzature, formazione dei dipendenti).
- acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall'art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014; il motore principale o ausiliario, oggetto del sostegno deve essere certificato ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 – “Certificazione della potenza del motore”; per l'imbarcazione da pesca che non risulti essere soggetta alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammmodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- indagini/analisi preliminari;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Le spese ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l'IVA, a meno che la stessa non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario come chiarito nell'Allegato A.1.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

6 SPESE NON AMMISSIBILI

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;

- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatti salvo l'installazione di motori modernizzati e quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

7 TERMINI

Sono stabiliti i seguenti termini, pena l'irricevibilità/inammissibilità:

1	Termine per la presentazione della domanda di contributo	45 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sui siti: <ul style="list-style-type: none"> • www.norme.marche.it • https://www.regione.marche.it/Regione-Utile-Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca*Bandi
2	Termine iniziale di ammissibilità della spesa	Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sui siti: <ul style="list-style-type: none"> • www.norme.marche.it • https://www.regione.marche.it/Regione-Utile-Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca*Bandi

3	Termine per la realizzazione del progetto e di ammissibilità della spesa	L'attività progettuale e l'ammissibilità delle spese devono concludersi entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo
4	Termine per la presentazione della rendicontazione e della richiesta di liquidazione a saldo	La rendicontazione e la richiesta di liquidazione a saldo devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo

I termini di cui sopra sono perentori; l'inosservanza, fatte salva le specifiche ipotesi di proroga disciplinate nel presente Avviso, comporta l'irricevibilità della domanda/decadenza dal contributo o la non ammissibilità della spesa.

8 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente avviso pubblico, salvo ulteriori disponibilità, anche a valere su risorse extra FEAMP 2014-2020, ovvero rimodulazioni del piano finanziario della misura 1.41 par.2 o economie a valere sulla medesima misura, ammontano a € 207.715,77, di cui quota UE pari ad euro € 103.857,88, quota stato pari ad euro € 72.700,52 e quota regione pari ad euro € 31.157,37.

9 INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO

1. Ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) 508/2014 (art. 95 e Allegato I) e dal Reg. (UE) 772/2014, l'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.
2. Il contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario non può superare € 25.000,00;
3. Ai sensi dell'art. 41 par. 8 del Reg. (UE) 508/2014, le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60 % del sostegno complessivo erogato;
4. Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del progetto di investimento reputato ammissibile.
5. Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.

10 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione della strategia sono stati esplicitati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP in data 03/03/2016 e in via definitiva nella seduta del 25/06/2016. I relativi pesi sono stati attribuiti con DGR 1102 del 20/09/2021, che ha modificato quanto precedentemente stabilito con DGR 782 del 18/07/2016.

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N¹	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,50	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min	0,00	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1	C=0 NO C=1 SI	0,00	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari	C=0 NO C=1 SI	0,75	
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6	C=0 N=1 C=1 N val max	0,00	
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b)	C=0 ΔkW=20% C=1 ΔkW max	0,00	
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c)	C=0 ΔkW=30% C=1 ΔkW max	0,00	
O5	Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore principale)	C=0 kW =0 C=1 kW max	0,00	
O6	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	C=0 GT = 0 C=1 GT max	0,00	
O7	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età = 0 C=1 Età max	0,00	
O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	C=0 NO C=1 SI	1,00	
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	C=0 NO C=1 SI	0,00	

¹ barrare con una X il criterio applicabile

OPERAZIONE A REGIA				
N ¹	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O10	Età del motore principale	C=0 Età = 0 C=1 Età max	0,75	
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i	C=0 Età = 0 C=1 Età max	0,25	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati e attribuibili al progetto sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Il valore del coefficiente (C) deve essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il punteggio utile per la formazione della graduatoria è dato dalla sommatoria dei valori ottenuti dall’istanza per ciascun criterio di selezione.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio, si dà preferenza al progetto di importo minore.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo devono essere redatte in conformità al modello di cui all’allegato “A.2”, sottoscritte ai sensi del D.P.R n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:

regione.marche.economiaitica@emarche.it.

Il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere utilizzato anche per tutte le successive comunicazioni.

Le domande presentate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata sono irricevibili.

L’oggetto della domanda deve essere il seguente: *domanda di partecipazione bando misura 1.41 art. 41 par. 2 del Reg. (UE) 508/2014 - PO FEAMP 2014/2020.*

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del DPR 445/200, la documentazione:

- se allegata come originale informatico, dovrà essere firmata digitalmente;
- se allegata come scansione di originali cartacei, dovrà essere munita di firma autografa ed accompagnata da una copia di un documento d’identità del firmatario.

Ai sensi dell’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, che dispone che la pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti costituisce pubblicità legale, le domande possono essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sui siti <http://www.norme.marche.it> e <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca#Bandi>.

La domanda e la relativa modulistica (scaricabile dai siti sopra indicati) dovranno essere trasmesse in formato pdf.

Alla domanda di contributo, redatta secondo il modello A.2, devono essere allegati i seguenti modelli, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo:

- A. domanda conforme al modello di cui all'Allegato "A.2" debitamente sottoscritta con allegato documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- B. dichiarazione sul possesso dei requisiti secondo il modello di cui all' allegato "A.3" debitamente sottoscritta;
- C. asseverazione, resa da un professionista abilitato secondo il modello di cui all'Allegato "A.4", relativa alla capacità finanziaria e operativa del soggetto richiedente il contributo;
- D. relazione descrittiva dei contenuti progettuali secondo il modello di cui all'Allegato "A.5" redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio, da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale;
- E. layout, elaborati grafici previsionali;
- F. certificato di iscrizione al RIP (Registro Imprese di Pesca);
- G. estratto matricolare, o del registro navi minori e galleggianti, dell'imbarcazione;
- H. licenza di pesca;
- I. ruolino di equipaggio;
- J. dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore;
- K. documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
- L. certificazione ufficiale del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 40 par. 2 del Reg. (CE)n. 1224/2009, oppure per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, documenti di verifica attestanti che la coerenza dei dati relativi alla potenza dei motori conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009, e che il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca;
- M. documentazione ufficiale attestante che la riduzione di capacità richiesta in kW, oggetto della domanda di sostegno, è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno;
- N. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca (ai sensi dell'art. 22, par. 2 - Reg. (UE) 1380/2013) ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui tale segmento dispone; per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio.
- O. l'autovalutazione sulla base dell'allegato A.6 e relativa documentazione a comprova;
- P. quadro economico dettagliato per ogni singola voce di spesa con indicazione distinta dei preventivi di cui all'allegato A.7. Lo stesso allegato va trasmesso anche in formato excel;
- Q. dichiarazione di congruità dei costi secondo il modello di cui all'allegato A.8 con allegati i preventivi delle spese da effettuare;
- R. nel caso di acquisto di beni in leasing, copia del relativo contratto, oltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al valore del bene in conformità con la disciplina contenuta nell'allegato A.1;
- S. nel caso di sostituzione del motore dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore
- T. nel caso di ammodernamento dichiarazione di potenza rilasciata dal centro prova autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che il motore è stato sottoposto ad accertamento.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità.

L'amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

12 PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE, DI SELEZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'avvio del procedimento ha luogo il primo giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle domande.

La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – P.F. Economia Ittica, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

Alle istanze pervenute viene assegnato un codice identificativo, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente.

L'istruttoria comprende tre fasi:

1. Ricevibilità:

- a. verifica che il termine di presentazione sia stato rispettato;
- b. verifica della presenza della domanda secondo il modello allegato A.2;
- c. verifica della presenza del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- d. verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato;

Tale fase non è integrabile. La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

2. Ammissibilità: tale attività consiste in:

- verifica che la domanda sia stata presentata dalle tipologie di soggetti richiedenti previsti dall'avviso;
- Verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità relativi ai soggetti richiedenti e all'operazione;
- Verifica della completezza della documentazione da allegare alla domanda secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente.

3. Selezione: valutazione dei progetti secondo i criteri di selezione riportati nell'allegato A.6.

La valutazione delle istanze pervenute viene effettuata dalla P.F. responsabile del procedimento sulla base dei criteri di selezione inseriti nell'avviso pubblico (allegato "A.6").

Qualora necessario, può essere attivata la Conferenza dei Servizi od essere richiesti pareri ad altre strutture della Regione Marche, ovvero a tecnici esterni esperti in materia.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio, si dà preferenza al progetto di importo minore.

Il termine di conclusione del procedimento di istruttoria delle domande presentate è di 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle stesse (prorogabile di 30 giorni nel caso di numerosità delle istanze o di particolare complessità delle stesse).

Il decorso del suddetto termine può essere sospeso, per una sola volta, nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni/chiarimenti. Il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti/integrazioni richiesti.

Concluse le istruttorie, verrà emanato un Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica recante:

- a) L'elenco delle domande non ricevibili o non ammissibili;
- b) La graduatoria delle domande ammissibili, finanziate e non finanziate (se la dotazione finanziaria è inferiore alla somma dei contributi ammissibili).

La graduatoria è pubblicata altresì sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca>.

Ai soggetti beneficiari verrà inviata via PEC una “Comunicazione di concessione del contributo” contenente l’importo totale, il Quadro Economico delle spese finanziate e l’elenco degli obblighi previsti dal presente Avviso.

13 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avviene nei limiti degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’annualità di riferimento.

La liquidazione del contributo avviene tramite anticipo e saldo, ovvero direttamente a saldo, trasmettendo le relative richieste allo stesso indirizzo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 12, secondo quanto segue:

a) liquidazione anticipo

L’anticipo del contributo spettante, previa richiesta scritta del beneficiario secondo il modello allegato A.9, viene liquidato al 40% del contributo concesso subordinatamente alla presentazione di:

1. dichiarazione relativa all’avvio dell’attività progettuale, redatta dal legale rappresentante il beneficiario e dal tecnico abilitato;
2. copia di almeno una fattura di spesa quietanzata, comprovante l’onere della spesa sostenuta per l’avvio progettuale;
3. garanzia fidejussoria di durata annuale, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria rilasciata dalla regione Marche, pari al 110% dell’anticipo.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Marche.

Lo svincolo sarà fornito da parte della PF Economia Ittica a seguito dell’accertamento finale di corretta esecuzione del progetto oggetto di cofinanziamento;

b) liquidazione saldo

La liquidazione del saldo spettante avviene subordinatamente alla presentazione della documentazione seguente:

- A. richiesta di liquidazione del saldo, redatta secondo il modello allegato A.12;
- B. relazione tecnica finale, redatta nelle forme di atto notorio, secondo il modello di cui all’allegato A.5, descrittiva dell’intervento effettuato, redatta dal direttore lavori, o responsabile tecnico del progetto, iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell’investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste;
- C. quadro economico finale (anche in formato excel) con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di

pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento di cui all'allegato A.13

- D. elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- E. fatture di spesa e estratto libro giornale o in mancanza registro IVA acquisti, in cui sono registrate. Inoltre deve essere allegata la documentazione relativa al pagamento e alla quietanza delle fatture, secondo quanto stabilito nell'allegato A.1;
- F. estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento ai beni oggetto di cofinanziamento;
- G. dichiarazione liberatoria di cui all'allegato A.14
- H. nel caso di acquisto di beni con contratto di leasing con scadenza successiva al termine di realizzazione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, recante impegno a produrre copia dei giustificativi attestanti il pagamento dei canoni non coperti dall'ammissibilità a contributo, oltre documentazione finale a dimostrazione dell'avvenuto riscatto del bene;
- I. nel caso le opere finanziate non siano ancora entrate in funzione, allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assicurante la funzionalità delle opere entro il termine che verrà fissato dalla struttura responsabile del procedimento;

Il procedimento di liquidazione dei contributi si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e sospensione previste dalla legge.

14 VARIANTI

L'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto ammesso a contributo.

Sono ammesse varianti al progetto finanziato, solo se autorizzate dalla P.F., pertanto:

- il beneficiario è tenuto a presentare con la massima tempestività e comunque non oltre i trenta giorni dalla scadenza di cui al paragrafo 7 punto 4), la relativa richiesta (All. A.10), fornendone la motivazione ed allegando la documentazione necessaria a dimostrarne la ammissibilità.

I progetti di variante saranno ammessi se:

- mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo;
- non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportino, salvo comprovate cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 35% rispetto a quella ammessa a contributo.

Poiché il contributo concedibile è calcolato in modo proporzionale alla spesa ammissibile e poiché l'ammissione del progetto di variante non può comportare un aumento del contributo concesso in sede di ammissione qualora il progetto di variante comporti un aumento di spesa, pur se la valutazione di ammissibilità riguarderà la coerenza dell'intero progetto, le spese relative verranno ammesse solo fino a concorrenza della spesa concessa in sede di ammissione.

Le varianti non autorizzate comportano la non ammissibilità delle relative spese.

15 PROROGHE

Sarà possibile richiedere una sola proroga (Allegato A.11) dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 2 (due) mesi, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior durata, prodotte a seguito di eventi eccezionali o cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

La richiesta di proroga è concessa dalla Regione, purché la relativa richiesta:

- sia esaurientemente motivata e pervenga non oltre i trenta giorni dalla scadenza di cui al par. 7 punto 4.

Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria della proroga è fissato in 30 gg dalla ricezione della richiesta, e può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni/chiarimenti. L'esito dell'istruttoria è comunicato tramite nota dell'amministrazione regionale.

16 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Per “stabilità delle operazioni”, ai sensi dell'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro tre anni dal pagamento finale (in quanto i beneficiari al presente avviso sono PMI), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei tre anni dal pagamento finale al beneficiario:

- a) la cessazione o ri-localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In particolare pertanto nel periodo indicato non è consentita l'alienazione o cessione dei beni cofinanziati la cessione o dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati o una modifica nella destinazione d'uso.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del reg UE 508/14 il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente bando, non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell'unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale contributo. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate sono recuperate in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione sopra specificata non è stata soddisfatta

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

17 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni sono resi disponibili su richiesta alle autorità di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

18 AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:

- a. informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;

- b. informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
- c. fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- d. Collocare almeno un poster (ove possibile formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l'ammontare del sostegno finanziario dell'Unione

Quanto alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione si rinvia a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014

19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi/condizioni per ottenere/mantenere il sostegno del FEAMP:

- a) rispettare i termini di cui al paragrafo 7 (fatta salva eventuale proroga ai sensi par. 15)
- b) entro il termine finale di cui al paragrafo 7 inoltrare richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tutta la documentazione finale prevista nello specifico paragrafo;
- c) rispettare quanto stabilito nell'Allegato A.1 in relazione alle modalità di rendicontazione delle spese, dei relativi pagamenti e quietanze;
- d) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni secondo quanto previsto nell'art 125 par 4 lett. b) del reg. 1303/2013;
- e) stabilire procedure idonee a garantire che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano conservati e resi disponibili, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013;
- f) garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- g) rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- h) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria, sorveglianza, controlli di primo livello, audit e valutazione dell'operazione finanziata e assicurare la reperibilità dei documenti di spesa secondo quanto stabilito nel par. 17;
- i) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- j) ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto);
- k) dare immediata comunicazione alla PF Economia Ittica, tramite PEC, in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute;
- l) comunicare alla PF Economia Ittica eventuali variazioni all'intervento approvato;
- m) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo quanto indicato nel par. 18;
- n) trasmettere i dati del monitoraggio secondo le modalità e i tempi specificati dalla regione Marche in sede di comunicazione della concessione del contributo;
- o) rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

20 CONTROLLI

Ogni progetto ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale da parte della Regione Marche sui requisiti dichiarati in fase di ammissione, e su tutte le spese rendicontate dal Beneficiario, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo, fatta salva la facoltà della Regione, di limitare tali sopralluoghi ad un campione, secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure e dei controlli.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

21 REVOCA E DECADENZA

La decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo sono disposte a seguito di:

- mancato rispetto dei termini perentori di cui al paragrafo 7;
- violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo fatta salva la disciplina delle varianti;
- di esito negativo dei controlli che investe il complesso delle spese rendicontate o accerti in maniera definitiva la violazione degli obblighi di cui al par. 19;
- rinuncia del beneficiario.

Fatti salvi i casi sopraelencati, e fermo restando quanto previsto nel paragrafo relativo alle varianti, l'Amministrazione regionale procede a rideterminazioni parziali del contributo in caso di rendicontazioni inferiori al costo totale ammesso del progetto ovvero nel caso di non ammissibilità di specifiche spese.

22 PROCEDIMENTO DI REVOCA E RECUPERO

Nel caso in cui si verificano una o più delle circostanze indicate al par. 21, la P.F. comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca e le motivazioni dello stesso.

Ai destinatari della comunicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.241/90 viene assegnato un termine massimo di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per la presentazione di osservazioni eventualmente accompagnate da documenti; durante tale periodo l'istruttoria si considera sospesa.

L'Amministrazione regionale esamina le eventuali osservazioni presentate dai soggetti beneficiari e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi.

L'Amministrazione regionale, qualora ritenga superati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.

Qualora invece ritenga che permangano i motivi che hanno portato all'avvio del suddetto provvedimento, l'Amministrazione regionale dispone, con decreto dirigenziale, la revoca del contributo e, nel caso in cui le procedure di revoca comportino la necessità di procedere ad un recupero, totale o parziale, del contributo erogato, chiede la restituzione del contributo indebitamente percepito dai beneficiari.

Nel decreto di revoca e recupero al soggetto percettore vengono assegnati 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate di interessi e spese.

In tutti i casi in cui risultino profili di competenza della Corte dei Conti, la Regione procederà ad effettuare le dovute segnalazioni.

23 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 119 DEL REG. (UE) N. 508/2014 E COMUNICAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2016

Ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014, comma 2, del relativo allegato V e del Reg. di esecuzione (UE) n. 763/2014 recante le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, viene stabilito quanto segue.

Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

Tale elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell' Allegato V”.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato V al Reg. (UE) 508/2014, l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

I beneficiari inoltre, con la presentazione dell'istanza, accettano la pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

24 DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Punti di contatto

Responsabile del procedimento è il Dott. Vittorio Marchesiello, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

- e-mail: vittorio.marchesiello@regione.marche.it
- Tel. 071/8063784

Tutta la documentazione di cui al presente avviso è scaricabile dall'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca#Bandi>

Nell'ambito dell'indirizzo indicato sarà creata un'apposita sezione FAQ in cui confluiranno le risposte della Regione alle domande di interesse generale.

24.2 Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona e può essere contattato tramite la casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

I dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla concessione e liquidazione dei contributi richiesti. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il PO FEAMP 2014-2020.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche preposte al controllo, nonché alle Forze di Polizia ed all'Autorità Giudiziaria.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di due anni decorrenti dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. Inoltre, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il periodo di conservazione corrisponde al tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile richiedere alla PF Economia Ittica l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

È possibile proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati previsti dal presente avviso è necessario per la concessione e liquidazione dei contributi. In caso di mancato conferimento dei dati, i contributi di cui al presente avviso non possono essere concessi né liquidati.

24.3 Ricorsi

Gli interessati possono presentare, a seconda dei casi, ricorso contro i provvedimenti adottati secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

24.4 Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020 e dal RAdG Regione Marche, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

25 ALLEGATI

Allegato A.1 Criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese

Allegato A.2 Modello domanda di contributo

Allegato A.3 Modello dichiarazione possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente e impegno a rispettare gli obblighi e le prescrizioni dell'Avviso Pubblico

Allegato A.4 Modello di asseverazione relativa al possesso della capacità finanziaria e operativa (a firma di un professionista abilitato)

Allegato A.5 Modello relazione descrittiva contenuti progettuali

Allegato A.6 Modello scheda di autovalutazione dei criteri di selezione

Allegato A.7 Modello quadro economico previsionale

Allegato A.8 Modello dichiarazione congruità dei costi

Allegato A.9 Modello richiesta liquidazione anticipo

Allegato A.10 Modello richiesta di variante

Allegato A.11 Modello richiesta proroga

Allegato A.12 Modello richiesta liquidazione del saldo

Allegato A.13 Modello quadro economico finale

Allegato A.14 Modello dichiarazione liberatoria del fornitore

